PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro
Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento
T +39 0461 495751
F +39 0461 495749
pec dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it
@ dip.sviluppoeconomico@provincia.tn.it

Spettabili

Comuni del Trentino

Comunità di Valle del Trentino

Commissariato del Governo

Comando Provinciale Carabinieri

Questura di Trento

Guardia di Finanza

Consiglio delle Autonomie Locali

Consorzio dei Comuni Trentini

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Ordine degli Avvocati di Trento

Ordine degli Avvocati di Rovereto

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Associazione albergatori ed imprese turistiche della Provincia di Trento – ASAT

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Confesercenti del Trentino

Confcommercio imprese per l'Italia - Trentino - Unione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo della provincia di Trento

Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

Federazione Trentina della Cooperazione

Confindustria Trento

Associazione artigiani e piccole e medie imprese della provincia di Trento

Coordinamento provinciale imprenditori c/o Associazione artigiani e piccole e medie imprese della provincia di Trento

Federazione Provinciale Coldiretti - Trento

Confagricoltura del Trentino

CIA - Agricoltori Italiani Trentino

ACT - Associazione Contadini Trentini

ACLI Terra

ANCE Trento Associazione Trentina dell'Edilizia

Associazione Agriturismo Trentino

L.A.P.E.T. Trento - Associazione Nazionale Tributaristi

CGIL del Trentino

CISL del Trentino

UIL del Trentino

e, p.c. Spettabili

Presidenza della Provincia autonoma di Trento

Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro

Assessorato all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca

Direzione generale della Provincia autonoma di Trento

Dipartimento protezione civile

Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del suolo

Ufficio Stampa

L O R O S E D E

D323/4.15-2020-39/LP/mis

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: indicazioni operative relative all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" nonché all'applicazione delle ordinanze emesse dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento in materia.

A sostituzione del prot. n. 211884 di data 15 aprile 2020, si trasmette la presente nota con le modifiche evidenziate.

Considerati i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, nonché le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, si ritiene opportuno aggiornare le note fino ad ora inviate.

La presente indicazione sostituisce quindi i protocolli n. 0180621 di data 24 marzo 2020, n. 0181789 di data 25 marzo 2020, il protocollo n. 0184403 di data 26 marzo 2020, e il protocollo n. 0211884 di data 15 aprile 2020.

1. È stabilita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate negli allegati 1, 2, 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020. Risulta confermata la possibilità di operare per tutti i codici ATECO previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo, cui si aggiungono i codici ATECO:
   - 2 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
   - 16 - Industria del legno e dei prodotti del legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
   - 25.73.1 - Fabbricazioni di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili
   - 26.1 - Fabbricazioni di componenti elettronici e schede elettroniche
   - 26.2 - Fabbricazione di computer e unità periferiche
   - 46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
   - 46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
   - 81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione dell'attività di realizzazione
   - 99 - Organizzazione e organismi extra-territoriali.

   Tutti gli operatori economici in possesso dei suddetti nuovi codici ATECO ammessi dal giorno 14 aprile 2020 possono riprendere l'attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Si ricorda che il Decreto individua in modo puntuale i Codici ATECO ai quali è consentita la continuazione dell'attività. Per i suddetti codici l'operatività è subordinata al solo rispetto delle misure igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, nonché dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e per le suddette attività non si deve presentare alcuna richiesta al Commissariato del Governo.
Alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice ATECO macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro.
Le attività produttive che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

2. Sono inoltre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell'Allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (riportate in APPENDICE 1), dei servizi di pubblica utilità ed essenziali (individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda APPENDICE 2), previa comunicazione al Commissariato del Governo della Provincia, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite (si veda la procedura del Commissariato del Governo di cui al sito http://www.prefettura.it/trento/).
Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi, le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo. Anche per queste attività è prevista la previa comunicazione al Commissario del Governo.
Se funzionali ad assicurare la continuità della filiera e la pubblica utilità, possono effettuare comunicazione al Commissariato tutte le tipologie di operatori economici, compresi gli Agenti di Commercio, Mediatori, Agenti di Affari e coloro che effettuano attività di servizio a sostegno delle imprese.
Si ricorda che, una volta effettuata la comunicazione, l'operatore economico può immediatamente operare (tenendo con se copia della comunicazione per le eventuali verifiche delle forze dell'ordine), salvo che poi non riceva provvedimento di sospensione e quindi eventualmente sospenderà l'attività dalla data di decorrenza dello stesso.
Chi ha già provveduto ad effettuare comunicazioni al Commissario del Governo prima del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 non deve effettuare alcuna altra comunicazione. Anche chi ha già provveduto ad effettuare comunicazione indicando alcune imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alla filiera consentita, non è necessario che integri la lista dei beneficiari nel caso in cui abbia nuovi clienti sempre relativi a quella filiera autorizzata.

3. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

4. Per le attività commerciali vale ora l'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, nonché l'ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020. Si sottolinea come in Trentino continuano a rimanere chiusi il commercio al dettaglio di libri, il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, mentre il commercio al dettaglio di carta, cartone è consentito solo all'interno delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Le attività commerciali al dettaglio possono essere esercitate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere

in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tutte le attività non sospese sono tenute a rispettare, oltre alla distanza di un metro, le misure dell'allegato 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile.
Si ricorda che per chi opera nelle attività di vendite di generi alimentari è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi per la protezione individuale, in particolare mascherine e guanti.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate con ordinanza dei Comuni.
Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia è stabilita la chiusura nei giorni di domenica e festivi della sola attività di vendita di generi alimentari.

5. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

6. Resta consentita la sola ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Tale trasporto può essere effettuato anche dai dipendenti in servizio dell'azienda.
   Continua ad essere non ammessa l'attività d'asporto con ritiro del cliente presso il punto vendita.
   Agli operatori agrituristici è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in modalità con consegna a domicilio, nell'ambito della SCIA all'esercizio dell'attività agrituristica e con esclusione del computo di tale attività ai fini della determinazione del rapporto di connessione, in deroga alla legge provinciale sull'agriturismo, senza che sia necessario il compimento di ulteriori formalità e fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni per la consegna a domicilio disposte dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali con nota prot. n. 191072 del 1° aprile 2020.

7. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

8. Le consegne, anche a domicilio, delle attività di cui è consentita la continuazione sono consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E' inoltre consentito, anche per le aziende il cui codice ATECO prevede la chiusura, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via telefono, televisione, radio e corrispondenza. Si ricorda che l'azienda, se non ha già attivo il codice ATECO per tale attività, deve effettuare la comunicazione unica al Registro delle Imprese C.C.I.A.A Trento e gli obblighi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (e, se dovuto, INPS, INAIL) entro 30 gg dall'inizio dell'attività stessa. Il trasporto dei beni può essere effettuato dal titolare, dai soci, dai dipendenti in servizio dell'azienda o da soggetti terzi che si occupano di consegne a domicilio di prodotti. Si sottolinea che per tali trasporti è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi per la protezione individuale, in particolare mascherine e guanti.

9. Le attività professionali non sono sospese, il DPCM invita all'adozione del lavoro agile, ad incentivare ferie e congedi dei dipendenti, ad assumere protocolli anti contagio, ad usare strumenti di protezione individuale, ad incentivare azioni di sanificazione.

10. L'attività artigianale è consentita se rientrante nei codici ATECO autorizzati ad operare o previa comunicazione al Commissariato del Governo perché gli operatori operano nella filiera delle attività autorizzata o nei servizi di pubblica utilità.
    Dal 14 aprile è in aggiunta consentita, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020, l'effettuazione di attività produttive e attività di cantiere al chiuso non rientranti tra quelle ammesse ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte senza la compresenza di più persone presso il medesimo impianto produttivo o cantiere o alle operazioni che possono essere svolte da più persone che, pur operando presso il medesimo impianto produttivo o cantiere, svolgono la propria attività in locali separati. In tali attività non può essere impiegato personale con contratto di lavoro dipendente. Chi è autorizzato ad

operare può accedere anche ai locali della propria azienda per l'espletamento di attività necessarie all'esecuzione delle attività di cantiere consentite.
Vanno considerati cantieri al chiuso anche le costruzioni ancora senza serramenti.
Per le attività ulteriori previste dall'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020, le stesse possono essere svolte previa comunicazione da parte del legale rappresentante al Presidente della Provincia all'indirizzo PEC dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it con oggetto "*Comunicazione ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 - edilizia*" in cui si specificano i dati del richiedente, la tipologia di attività svolta, la localizzazione del cantiere, la durata prevista del cantiere, i nomi delle persone che opereranno presso il cantiere e l'autodichiarazione che tali attività saranno effettuate senza l'impiego di personale con contratto di lavoro dipendente e nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. In una stessa comunicazione potranno essere indicati più cantieri.
Il Presidente della Provincia, sentito il Commissario del Governo, può sospendere tali attività quando ritenga che non sussistano le condizioni di cui a questo punto.
Nel caso di compresenza di più operatori economici all'interno del medesimo cantiere si deve operare affinché ciascun addetto svolga la propria attività in locali separati.
Nel caso in cui aziende che operano esclusivamente ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 abbiano la necessità di approvvigionarsi da aziende i cui codici ATECO risultano chiusi, quest'ultime non sono autorizzate all'apertura, possono comunque consegnare da magazzino ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.
Si ritiene peraltro possibile che le medesime aziende possano approvvigionarsi del materiale sempre ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.
Nel caso in cui i lavoratori siano impossibilitati ad acquisire in via diretta il pasto, si raccomanda ai datori di lavoro di attivare un servizio di fornitura e somministrazione di pasti fornito direttamente presso la sede di lavoro

11. Per quanto riguarda l'attività produttiva e i cantieri che si svolgono all'aperto, sono consentiti se rientranti nei codici ATECO autorizzati ad operare o previa comunicazione al Commissariato del Governo perché operano nella filiera delle attività autorizzata o nei servizi di pubblica utilità.
    Sono inoltre consentiti, previa comunicazione al Commissario del Governo, in quanto funzionali ad assicurare le filiere delle attività dei servizi di pubblica utilità, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i lavori che comunque si svolgono sulla rete viaria pubblica o ad uso pubblico, anche quando tali attività non risultano comprese specificamente all'interno dell'Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020.
    Previa comunicazione al Commissariato del Governo, possono proseguire i cantieri funzionali e necessari alla continuità delle filiere delle attività contenute nell'Allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 e dei servizi di pubblica utilità.
    Dal 14 aprile è in aggiunta consentita ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 l'effettuazione di attività produttive e attività di cantieri all'aperto non rientranti tra quelle ammesse ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 se nella preparazione di detta attività non è necessaria la compresenza di più persone in un ambiente chiuso, previa apposita comunicazione al Presidente della Provincia da effettuarsi secondo le modalità previste al punto 10 della presente circolare. Il Presidente della Provincia, sentito il Commissario del Governo, può sospendere tali attività quando ritenga che non sussistano le condizioni di cui a questo punto.
    Tutte le attività nei cantieri all'aperto devono essere effettuate nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
    A partire dal 14 aprile 2020 i cantieri possono proseguire anche con lavoratori provenienti da fuori provincia.
    Le presenti previsioni valgono anche per i cantieri della filiera del legno, rispetto cui si sottolinea che a partire dal 14 aprile possono operare tutte le aziende con codice ATECO 02.

Nel caso in cui i lavoratori siano impossibilitati ad acquisire in via diretta il pasto, si raccomanda ai datori di lavoro di attivare un servizio di fornitura e somministrazione di pasti fornito direttamente presso la sede di lavoro.

12. Per le attività sospese, previa comunicazione al Commissario del Governo, è ammesso l'accesso ai locali aziendali del titolare, del personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative, di manutenzione (anche legata allo smart-working), gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione. E' altresì consentita, previa comunicazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

13. Nel caso di aziende con codici ATECO multipli, le stesse sono autorizzate a continuare per le sole attività di cui ai codici ATECO previste dal DPCM del 10 aprile 2020. Per le altre attività, se funzionali e necessarie alla continuità delle filiere delle attività contenute nel suddetto DPCM e dei servizi di pubblica utilità, le aziende devono procedere con comunicazione al Commissariato del Governo nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite.

14. Al fine di poter operare su attività riconvertite per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, o comunque beni utili alle attività sanitarie, l'impresa deve dichiarare al Commissariato del Governo, lo stato di avanzamento delle attività di riconversione, la già avventura riconversione di macchinari, nonché dimostrare di avere raggiunto un pre accordo commerciale con potenziali clienti.

15. Le attività di cui al codice ATECO 55.2 "alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni" come dall'Allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 devono rimanere chiuse salvo quanto di seguito stabilito. I titolari delle stesse, limitatamente alle camere e ai posti letto in cui vengono ospitati lavoratori di aziende autorizzate ad operare ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 o ai sensi di comunicazione al Commissariato del Governo o in cui vengono ospitati operatori che stanno fronteggiando l'emergenza COVID19, sono autorizzati a tenere aperte le suddette camere previa comunicazione al Commissariato del Governo e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento specificando per quale azienda autorizzata lavorano gli ospiti.
    I titolari di alloggi di cui a codice ATECO 55.2 che ospitano soggetti che hanno residenza anagrafica o domicilio presso le suddette strutture possono continuare ad esercitare l'attività nei confronti dei suddetti soggetti.

16. Le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

17. Le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente all'attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2, 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

18. Tutte le attività economiche sono state invitate dall'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 ad attivare nei confronti dei presenti (soci, amministratori, lavoratori, no clienti) misure volte a favorire il controllo della temperatura corporea, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37.5 gradi. I datori di lavoro sono invitati a mettere in atto procedure affinché ogni lavoratore presenti quotidianamente comunicazione che né il lavoratore medesimo, né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore).

19. Si ricorda che ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 deve essere promossa l'individuazione negli ambienti di lavoro di una figura professionale disponibile, a seguito di formazione erogata dal Servizio UOPSAL, a divenire referente per le problematiche legate all'emergenza COVID-19. Tale figura può essere individuata nel RSPP dell'azienda o nel medico competente.

20. Rispetto al comportamento da tenere nei Comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio arriveranno successive comunicazioni dalla Protezione Civile.

21. A partire dal 14 aprile 2020 nelle attività produttive e nei cantieri attivati ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e limitatamente all'attività all'aperto ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 possono proseguire anche con lavoratori provenienti da fuori provincia, non aventi il medico di medicina generale in Trentino.

In sintesi alle indicazioni di cui sopra, preme sottolineare che tutte le comunicazioni relative ad autorizzazioni da ottenere ai sensi del DPCM nazionale (filiere, pubblica utilità) vanno inviate al Commissariato del Governo utilizzando l'indirizzo email prefetto.pref_trento@interno.it.

Le comunicazioni da inviare invece ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 vanno inviate all'indirizzo di posta certificata dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it. Anche per le comunicazioni al Presidente della Provincia, una volta effettuate, l'operatore economico può immediatamente operare (tenendo con sé copia della comunicazione per le eventuali verifiche da parte delle forze dell'ordine) salvo che poi non riceva provvedimento di sospensione e quindi eventualmente sospenderà l'attività dalla data di decorrenza dello stesso.

Il Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario. A tal fine, per quesiti specifici, è possibile contattare il numero 0461/495751. La presente circolare potrà essere aggiornata nei prossimi giorni alla luce di quesiti specifici posti dai diversi interlocutori.

Si allega il modulo per la comunicazione al Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Cordialmente.

LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Laura Pedron -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.

APPENDICE 1-CODICI ATECO ATTIVI AI SENSI DEL Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.4.2020

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16*	Industria del legno e dei prodotti del legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 – 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazioni di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazioni di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, ~~33.16, 33.17~~)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: ~~42.91~~, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)[1]
80.1	Servizi di vigilanza privata

80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione dell'attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center[2]
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese[3]
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazione e organismi extra-territoriali

APPENDICE 2

Articolo 1, l. 146 del 1990 - servizi considerati essenziali - (richiamato dal DPCM 22 marzo 2020)

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;

   a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; ((l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))

   b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

   c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

   d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

   e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione;le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

APPENDICE 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 corretto dal Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020

ALLEGATO 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria [ammesso da ordinanza Presidente PAT del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020 esclusivamente all'interno delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici]

~~Commercio al dettaglio di libri~~ [non ammesso da ordinanza Presidente PAT del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020]

~~Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati~~ [non ammesso da ordinanza Presidente PAT del 13 aprile 2020 integralmente sostituita con ordinanza del 15 aprile 2020]

ALLEGATO 2 SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attivita' delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attivita' connesse